Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, e D. Del Gaizo, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2044/800/CE, che dichiara incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti concernenti disposizioni urgenti a favore dell'occupazione nelle imprese in difficoltà finanziarie, sottoposte ad amministrazione straordinaria e aventi un numero di dipendenti superiore alle mille unità (aiuto n. CR 62/2003, ex NN 7/2003 — Italia) (GU L 352, pag. 10), cui l'Italia ha dato esecuzione — Mancata adozione, nel termine prefissato, dei provvedimenti necessari per recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune.

Dispositivo

1) *Non avendo adottato, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione 30 marzo 2004, 2004/800/CE, relativa al regime di aiuto di Stato concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione cui l'Italia ha dato esecuzione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2 e 3 di tale decisione.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

([1]) GU C 229 del 17.9.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 6 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster — Germania) — Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

(Causa C-298/05) ([1])

(Artt. 43 e 56 CE — Imposte sul reddito e sul patrimonio — Presupposti dell'imposizione degli utili di un centro di attività situato in un altro Stato membro — Convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni — Metodi dell'esenzione o dell'imputazione dell'imposta)

(2008/C 22/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Münster

Parti

Ricorrente: Columbus Container Services BVBA & Co.

Convenuto: Finanzamt Bielefeld-Innenstadt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Münster — Interpretazione degli artt. 43, 56, 57 e 58 CE — Libertà di stabilimento e libera circolazione di capitali — Utili da investimento di capitale prodotti nello stabilimento estero di un soggetto passivo illimitatamente tassabile in Germania — Normativa nazionale che prevede la deduzione delle imposte prelevate su tali utili all'estero dall'imposta nazionale, nonostante la convenzione contro la doppia imposizione conclusa con il Belgio disponga il ricorso al metodo di esenzione dall'imposta

Dispositivo

Gli artt. 43 CE e 56 CE debbono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa fiscale di uno Stato membro in forza della quale i redditi di un residente nazionale, derivanti da capitali investiti in un centro di attività avente sede in un altro Stato membro, sono, nonostante l'esistenza di una convenzione diretta ad evitare le doppie imposizioni conclusa con lo Stato membro della sede di tale centro di attività, non già esentati dall'imposta sul reddito nazionale, ma soggetti all'imposizione nazionale su cui viene imputata l'imposta prelevata nell'altro Stato membro.

([1]) GU C 271 del 29.10.2005.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria

(Causa C-393/05) ([1])

(Regolamento (CEE) n. 2092/91 — Produzione biologica di prodotti agricoli — Organismi di controllo privati — Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione — Giustificazioni — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri — Art. 55 CE — Tutela dei consumatori)

(2008/C 22/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Requisito di una sede o di un'infrastruttura permanente in Austria per gli organismi di controllo nel settore della produzione biologica di prodotti agricoli, autorizzati in un altro Stato membro

Dispositivo

1) *Richiedendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica riconosciuti in un altro Stato membro di disporre di uno stabilimento sul territorio austriaco per potervi fornire prestazioni di controllo, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE.*

2) *La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.*

([1]) GU C 10 del 14.1.2006.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 29 novembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-404/05) ([1])

(Regolamento (CEE) n. 2092/91 — Produzione biologica di prodotti agricoli — Organismi di controllo privati — Requisito di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente nello Stato membro della prestazione — Giustificazioni — Partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri — Art. 55 CE — Tutela dei consumatori)

(2008/C 22/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Necessità di uno stabilimento o di un'infrastruttura permanente in Germania per gli organismi di controllo nell'ambito della produzione biologica di prodotti agricoli, autorizzati in un altro Stato membro

Dispositivo

1) *Richiedendo ad organismi privati di controllo dei prodotti dell'agricoltura biologica riconosciuti in un altro Stato membro di disporre di uno stabilimento sul territorio tedesco per potervi fornire prestazioni di controllo, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 49 CE.*

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

([1]) GU C 10 del 14.1.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-456/05) ([1])

(«Inadempimento di uno Stato — Art. 43 CE — Psicoterapeuti convenzionati — Sistema di quote — Norme transitorie derogatorie — Proporzionalità — Ricevibilità»)

(2008/C 22/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e S. Grünheid, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e U. Forsthoff, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Violazione dell'art. 43 del Trattato CE — Normativa transitoria in materia di autorizzazione dei psicoterapeuti che prevede ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione il previo esercizio di un'attività, svolta nell'ambito del sistema nazionale di assicurazione malattia